

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

SGA

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: LA DIREZIONE DI ASACERT
02	2009-02-06	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE
00	2005-11-17	Prima emissione
01	2007-05-25	Modifica numero sorveglianze prima del rinnovo
02	2009-02-06	Adeguamento a ISO/IEC 17021:2006

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l., esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.



SOMMARIO

Art. 1 – Scopo e campo d'applicazione	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità	4
Art. 5 – Condizioni Generali	5
Art. 6 – Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale	5
6.1 – <i>Presentazione della Domanda</i>	<i>5</i>
6.2 – <i>Visita Preliminare di Certificazione</i>	<i>6</i>
6.3 – <i>Pianificazione Verifiche Ispettive</i>	<i>6</i>
6.5 – <i>Conduzione delle verifiche ispettive</i>	<i>7</i>
6.6 – <i>Follow-up delle verifiche ispettive</i>	<i>7</i>
6.7 – <i>Verifiche ispettive di certificazione</i>	<i>8</i>
6.7.1 <i>Audit di stage 1</i>	<i>8</i>
6.7.2 <i>Audit di stage 2</i>	<i>8</i>
6.7.3 – <i>Procedura per il Rilascio della Certificazione</i>	<i>8</i>
6.7.4 – <i>Decisioni per la Certificazione</i>	<i>9</i>
6.8 – <i>Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione</i>	<i>10</i>
6.9 – <i>Rinnovo della certificazione</i>	<i>11</i>
6.10 – <i>Estensione e riduzione dell'oggetto della certificazione</i>	<i>12</i>
6.11 – <i>Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione – Mantenimento e Rinnovo</i>	<i>12</i>
Art. 7 – Sospensione della Certificazione	13
Art. 8 – Revoca della certificazione.....	14
Art. 9 – Rinuncia	14
Art. 10 – Modifica dello schema di certificazione	14
Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi	14
11.1 – <i>Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.</i>	<i>15</i>
11.2 – <i>Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.....</i>	<i>16</i>
11.3 – <i>Clausola di limitazione di responsabilità</i>	<i>16</i>
11.4 – <i>Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione ed eventuali modifiche</i>	<i>16</i>
Art. 12 – Gestione del marchio di certificazione e del certificato di conformità.....	16
12.1 – <i>Autorizzazione</i>	<i>16</i>
12.2 – <i>Caratteristiche del marchio di certificazione</i>	<i>16</i>
12.3 – <i>Utilizzo del marchio di certificazione e del certificato di conformità</i>	<i>19</i>
12.4 – <i>Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità.....</i>	<i>19</i>
12.5 – <i>Azioni correttive</i>	<i>19</i>
12.6 – <i>Sospensione della certificazione</i>	<i>19</i>
Art. 13 – Protezione dei dati personali	20
Art. 14 – Reclami	21
Art. 15 – Ricorsi	21
Art. 16 – Contenziosi	21



Art. 1 – Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento definisce e regola i rapporti tra ASACERT quale Organismo di Certificazione, nel seguito OdC e le Organizzazioni richiedenti la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

Inoltre definisce le modalità e condizioni per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, il rinnovo, la sospensione e la revoca della certificazione, nonché le regole per l'uso del certificato e del marchio di certificazione ASACERT.

L'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta in osservanza al presente regolamento, escludendo l'applicazione di condizioni discriminatorie di qualsivoglia natura.

La consulenza nella definizione ed applicazione di Sistemi di Gestione Aziendale non rientra tra i servizi forniti da ASACERT in quanto, in accordo con quanto stabilito dal "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione" del SINCERT, Asacert non svolge tale attività al di là delle normali funzioni informative e d'assistenza alle Organizzazioni da certificare e certificate. ASACERT inoltre non affida all'esterno attività di audit, non offre né fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati e non certifica sistemi di gestione per cui abbia eventualmente fornito servizi di audit interni, se non dopo almeno due anni dalla conclusione degli audit stessi. ASACERT non certifica altri Organismi di certificazione per le attività di certificazione di sistemi di gestione.

La certificazione ASACERT non è più semplice, più facile, più rapida o meno costosa nel caso in cui l'Organizzazione cliente abbia utilizzato i servizi di una società di consulenza piuttosto che un'altra. L'attività certificativa di ASACERT non è collegata ad attività di organizzazioni che erogano servizi di consulenza, per cui, nell'eventualità in cui vi siano società di consulenza che affermino in modo inappropriato che la certificazione ASACERT sarà influenzata dal fatto di aver richiesto il servizio consulenziale alla società stessa, saranno presi i provvedimenti del caso.

Art. 2 – Normativa di riferimento

NORMA	TITOLO
ISO/IEC 17021:2006	"Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che effettuano audit e certificazioni di sistemi di gestione"
IAF GD 6:2006	"IAF Guidance on the Application of ISO IEC Guide 66:1996"
ISO 14001:2004	"Environmental management systems -- Requirements with guidance for use"
UNI EN ISO 19011:2003	"Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale"
DAC-REQ-01 Issue 3 Rev. 2 January 2009	"Accreditation Requirements"
*SINCERT: RT – 09 revisione in vigore	"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) "
*SINCERT: RG 01 revisione in vigore	"Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione"

*documenti non prescrittivi, da utilizzare come linee guida

Art. 3 – Definizioni

La certificazione è "Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone" (cfr ISO/IEC 17000:2004).

Il Certificato di conformità rilasciato dall'OdC è il documento che attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un SGA conforme alla Norma di riferimento ISO 14001:2004.

Le definizioni relative ai termini utilizzati per le attività riguardanti la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale sono quelle riportate nelle norme ISO 14001:2004 e ISO 9000:2005 "Sistemi di Gestione per la Qualità : fondamenti e terminologia" con le seguenti precisazioni:

Organizzazione: Termine utilizzato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto o un servizio richiedente la certificazione;

OdC: Organismo di certificazione;

CT: Comitato Tecnico di certificazione;



CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità;

Sito: Luogo o luoghi in cui l'Organizzazione attua il Sistema di Gestione Ambientale oggetto della richiesta di certificazione;

Valutazione/Verifica: Attività mediante la quale ASACERT verifica che l'Organizzazione operi in conformità al modello di Sistema di Gestione Ambientale di riferimento;

Sorveglianza: Attività mediante la quale ASACERT verifica il mantenimento della conformità del SGA ai requisiti specificati;

Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI): Gruppo di Ispettori incaricato dall'OdC di eseguire la valutazione del SGA dell'Organizzazione;

Anomalia: Non Conformità e Osservazione;

Rilievo: Non Conformità, Osservazione e Commento;

Non Conformità: assenza o mancata applicazione di uno o più requisiti della norma che ha diretta influenza sul SGA; mancato rispetto dei requisiti cogenti e/o regolamentari in materia ambientale.

Osservazione: uno o più requisiti di norma sono parzialmente disattesi senza pregiudicare l'efficacia del SGA; episodio isolato in cui è disatteso un requisito di norma senza che ciò pregiudichi l'efficacia del SGA; applicazione della Norma non pienamente conforme a requisiti quali carenze formali o procedurali nella gestione dei processi (il SGA è comunque sotto controllo).

Commento: rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'Organizzazione.

Tipologie di Verifiche:

VPC: verifica preliminare di certificazione

VIC: verifica iniziale di certificazione

VPS: verifica programmata di sorveglianza

VSS: verifica supplementare di sorveglianza

VRC: verifica di rinnovo certificazione

Tutte le verifiche, ad eccezione della Preliminare (VPC), possono, in relazione alle necessità dell'OdC, essere effettuate con gli ispettori dell'Ente di accreditamento.

Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

L'attività certificativa di ASACERT è eseguita nel rispetto della totale imparzialità. Per aumentare il livello di garanzia è previsto, all'interno della struttura dell'OdC, un comitato, chiamato Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, che:

- affianca ASACERT nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle attività di certificazione;
- contrasta ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una corretta ed obiettiva attività di certificazione;
- fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- conduce un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di ASACERT.

Il CSI, per espletare al meglio i propri compiti, è composto, tra l'altro, da rappresentanti di associazioni di produttori, associazioni di consumatori e di ministeri.



Il CSI ASACERT:

- garantisce l'equilibrio degli interessi rappresentati in maniera tale che nessuno sia predominante;
- ha accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito;
- può intraprendere azioni indipendenti (p.e. informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora la Direzione ASACERT non tenga conto delle proprie considerazioni in materia di gestione dell'imparzialità, rispettando i requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.

Art. 5 – Condizioni Generali

L'Organizzazione deve avere un sistema di gestione documentato (Manuale, Procedure) in accordo ai requisiti della normativa di riferimento prescelta per la certificazione e deve dimostrare di utilizzare operativamente il sistema di gestione in accordo ai requisiti della documentazione del sistema e della normativa di riferimento relativamente al campo di applicazione del sistema stesso.

In particolare ogni Organizzazione può richiedere la certificazione del proprio SGA a condizione che:

- ✚ disponga di un SGA che soddisfi i requisiti della norma di riferimento indicata nella richiesta d'offerta;
- ✚ abbia applicato integralmente il SGA predetto da almeno 4 mesi;
- ✚ abbia completato almeno un intero ciclo di verifiche ispettive interne ed effettuato un riesame da parte della direzione;
- ✚ accetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
- ✚ garantisca l'assistenza al Gruppo di Valutazione dell'OdC durante la visita di valutazione con particolare riguardo alla tutela della sicurezza ed incolumità degli ispettori come previsto dalla legislazione vigente, autorizzi l'accesso alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere la verifica ispettiva.

Art. 6 – Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

6.1 – Presentazione della Domanda

L'Organizzazione che intende avviare l'iter certificativo con ASACERT deve presentare apposita richiesta di preventivo utilizzando il modulo fornito dall'OdC (modello M-DCT01-0106), al quale deve allegare l'elenco delle prescrizioni legislative ambientali applicabili al processo e all'attività.

Ricevuta la richiesta, l'OdC emette, in base agli elementi forniti ed al vigente tariffario, l'"Offerta economica" che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.

L'OdC, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione, in particolar modo relativamente al numero di addetti, alle attività e, se applicabile, al numero ed alla localizzazione delle sedi distaccate e/o dei cantieri, quantifica la durata delle verifiche e definisce il settore EA di riferimento per l'Organizzazione nonché il campo di applicazione (Oggetto) della Certificazione. Il numero di addetti, le attività aziendali e le eventuali sedi distaccate/cantieri saranno oggetto di verifica e conferma durante il primo audit in azienda.

I tempi di verifica potranno essere modificati anche successivamente alla certificazione in base alle informazioni aggiornate annualmente relative al numero di addetti, ai siti produttivi/cantieri aperti ed operativi, alla loro complessità e alla loro dislocazione geografica.

In caso si rilevino discordanze rispetto a quanto comunicato, sia in fase di richiesta di preventivo, sia annualmente, potranno verificarsi le seguenti possibilità:

- ✚ riduzione dello scopo di certificazione;
- ✚ definizione di un supplemento di verifica ispettiva da effettuarsi comunque entro un periodo massimo di 60 giorni;
- ✚ adeguamento del piano di verifica in corso;
- ✚ non concessione della certificazione.

Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico dell'Organizzazione certificanda/certificata nelle modalità previste nell'offerta.

In caso di mancata accettazione dell'offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell'iter di certificazione nei 12 mesi dall'emissione dell'offerta, nel caso in cui sia stata accettata, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico dell'Organizzazione.

Quest'ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova richiesta di preventivo alla quale farà seguito la nuova offerta dell'OdC.



L'insieme dei documenti: "Richiesta di preventivo" (modello M-DCT01-0106), "Offerta economica" (modello M-DCT01-0103) "Regolamento di Certificazione di SGA" (modello M-DCT02-0105) costituiscono l'accordo contrattuale tra l'Organizzazione richiedente e l'OdC per l'attività di certificazione. Il contratto è valido salvo rinuncia da trasmettere nelle modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Le verifiche saranno effettuate sia presso la sede dell'Organizzazione, sia presso i suoi siti produttivi e/o cantieri, affinché il GVI possa riscontrare la reale applicazione di tutti i requisiti della norma ISO 14001, relativamente alle tipologie di attività oggetto della certificazione.

Tutte le attività/opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere verificate presso le sedi/siti produttivi/cantieri nel corso del periodo di durata della validità della certificazione.

6.2 – Visita Preliminare di Certificazione

La VIC può essere preceduta da una Verifica Preliminare di Certificazione (VPC).

Su richiesta dell'Organizzazione, ASACERT svolge, prima che sia avviato l'iter di certificazione, una verifica ispettiva preliminare al fine di valutare lo stato di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

La suddetta attività non influisce sulle successive attività del processo di verifica, che non potranno subire riduzioni di durata o modifiche nella prassi definita per l'esecuzione delle verifiche ispettive a seguito di risultati particolari della verifica preliminare.

Non sarà possibile, ad esempio, non verificare un qualsiasi paragrafo della norma perché già visto in sede di verifica preliminare, così come non sarà possibile ridurre il numero di giornate/uomo come calcolate in fase di offerta.

La Verifica Preliminare di Certificazione (VPC) è quindi a tutti gli effetti fuori dall'iter di certificazione.

Le VPC hanno durata non superiore ad 1 g/u e sono condotte seguendo la stessa metodologia delle verifiche ispettive documentali ordinarie. ASACERT non gestisce il feedback con l'azienda (accettazione delle AC, verifica della chiusura, ecc.).

Le verifiche ispettive preliminari sono sempre svolte a titolo oneroso, in base a quanto stabilito nel tariffario in vigore per il costo della giornata/uomo.

6.3 – Pianificazione Verifiche Ispettive

Con almeno 5 gg di anticipo rispetto alla data di effettuazione della VIC, ASACERT trasmette all'Organizzazione il programma triennale delle verifiche ispettive (VIC + 2 sorveglianze). Tale programma, contenente i piani delle singole verifiche ispettive, è da considerarsi indicativo e può essere rivisto dall'OdC a valle di ogni audit ed anche al variare di condizioni relative ad addetti e attività aziendali compresi nel sistema di gestione certificato, così come alla localizzazione di eventuali cantieri/siti temporanei ad alle attività in essi svolte. Se l'Organizzazione non riceve un nuovo piano di verifica ispettiva almeno 10 gg prima dell'effettuazione delle verifiche ispettive (eccetto la prima), il piano di audit si considera confermato. Per le verifiche supplementari, con almeno 5 gg di anticipo, ASACERT trasmette un piano di audit ad hoc.

6.4 Gruppi di Verifica Ispettiva

Antecedentemente alla trasmissione del programma triennale, all'Organizzazione è comunicato l'RGVI che eseguirà la prima verifica ispettiva. Eventuali AVI sono indicati, in genere, nel piano della singola verifica. Per le verifiche ispettive successive, se entro 5 giorni dalla verifica ASACERT non trasmette una comunicazione indicante la modifica del GVI, il gruppo di valutatori si intende confermato. L'Organizzazione ha facoltà di riconsultare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inoltrare ad ASACERT, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'OdC. La riconsultazione deve essere supportata da fondate motivazioni. ASACERT fornisce su richiesta eventuali altre informazioni di base su ogni membro del GVI.

Il GVI ASACERT comprende sempre competenze di audit, di SGA e competenze tecniche in campo ambientale e nel settore in cui opera l'Organizzazione.

Alle verifiche ispettive possono inoltre partecipare:

- ✚ Ispettori in addestramento dell'OdC;
- ✚ Ispettori dell'Organismo di Accreditamento, in accompagnamento al GVI;
- ✚ Consulenti dell'Organizzazione.

Questi ultimi possono presenziare in qualità di osservatori, quindi senza diritto di intervento nell'attività di verifica.

Il costo dell'eventuale partecipazione di "Ispettori in addestramento" o degli "Ispettori dell'Organismo di Accreditamento" è a carico dell'OdC stesso.



ASACERT provvederà ad informare per tempo a mezzo comunicazione scritta l'Organizzazione che solamente in presenza di giustificati motivi, valutati caso per caso, può non acconsentire all'effettuazione della verifica con ispettori in addestramento o con ispettore dell'Organismo di Accreditazione. Qualora l'Organizzazione già certificata si rifiutasse di sottoporsi a verifica congiunta con gli ispettori dell'Ente di accreditamento, ASACERT provvederà a sospendere la certificazione rilasciata. L'iter della sospensione della certificazione proseguirà come definito ai successivi articoli 7 ed 8.

Qualora l'Organizzazione fosse in corso di nuova certificazione l'iter dovrà essere interrotto fino all'effettuazione della verifica.

6.5 – Conduzione delle verifiche ispettive

Le Verifiche Ispettive, di stage 1, stage2, sorveglianza, rinnovo e supplementari, sono strutturate nel seguente modo:

- ✚ una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili dell'Organizzazione, per confermare le finalità e le modalità della Verifica e il Piano di Verifica;
- ✚ la verifica e l'approfondimento di rilievi riscontrati nel corso di verifiche documentali e/o in campo precedenti e la verifica dell'ammissibilità di eventuali esclusioni;
- ✚ l'audit vero e proprio, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente e di risoluzione di ogni eventuale divergenza di interpretazione fra ASACERT e Organizzazione, comprendente la Verifica nei luoghi dell'Organizzazione al fine di misurare la corretta attuazione del SGA in accordo alla documentazione di riferimento;
- ✚ una riunione finale per presentare alla Direzione dell'Organizzazione i risultati e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza del SGA al modello di riferimento, precisando eventuali Non Conformità, Osservazioni e Commenti riscontrati. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI (RGVI) rilascia alla Direzione dell'Organizzazione un Rapporto di Verifica che descrive i risultati della verifica e con le eventuali Non Conformità riscontrate, le Osservazioni e i Commenti.

I risultati della verifica e l'entità dei rilievi riscontrati vengono ratificati direttamente dal RGVI che su mandato dell'OdC ha facoltà di confermare all'Organizzazione, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.

6.6 – Follow-up delle verifiche ispettive

Qualora, nel corso delle verifiche di cui sopra, tenuto conto della natura campionaria delle medesime, venissero, incidentalmente, riscontrate dal GVI inosservanze di requisiti di legge non riguardanti aspetti direttamente correlati al sistema valutato, ma correlati ad altri aspetti delle attività svolte dall'Organizzazione per esempio aspetti legati alla sicurezza e salute sul lavoro o al prodotto/servizio, senza obbligo di verifica di tali aspetti, il GVI è tenuto ad informare la direzione dell'Organizzazione valutata attraverso apposito documento "riservato" diverso dal rapporto di verifica. Tale aspetto, tranne che in casi eccezionali in cui sarà richiesto all'Organizzazione, da parte della direzione tecnica di ASACERT, di porre rimedio in un tempo stabilito e ragionevolmente breve, sarà oggetto di valutazione nel corso della successiva verifica ispettiva.

In ogni caso i risultati della verifica raggiunti dal GVI sono oggetto di riesame interno e di eventuale ulteriore ratifica formale da parte dell'OdC.

Qualora la valutazione dell'OdC non confermi l'esito raggiunto e già ratificato dal GVI, l'OdC informa l'Organizzazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla Verifica effettuata, attraverso specifica comunicazione scritta indicando le variazioni al precedente risultato e le motivazioni.

A fronte delle Non Conformità e delle Osservazioni ratificate l'Organizzazione deve inviare all'OdC, nei tempi concordati e sull'apposita modulistica, le rispettive correzioni, le cause e le azioni correttive, indicando la tempistica di attuazione. Le stesse possono essere raccolte dal GVI direttamente al termine della verifica ispettiva. Nel caso in cui la struttura tecnica di ASACERT decida di modificare l'esito della verifica, come sopra specificato, l'Organizzazione può essere invitata ad inoltrare nuovamente correzioni, cause, azioni correttive e tempi di risoluzione.

L'OdC valuta ed approva le azioni correttive proposte e, qualora non le ritenga adeguate, ne informa per iscritto l'Organizzazione per le revisioni necessarie. L'iter di rilascio/mantenimento/rinnovo della certificazione non potrà in ogni caso proseguire finché l'Organizzazione non provveda ad inviare le opportune azioni correttive all'OdC, con la conseguenza che l'Organizzazione non potrà essere sottoposta all'analisi del Comitato Tecnico.

I Commenti devono essere presi in carico per iscritto dall'Organizzazione. ASACERT verificherà le relative considerazioni nel corso della verifica successiva (di sorveglianza/rinnovo/supplementare). I Commenti non presi in carico potranno essere riproposti come Osservazioni.



6.7 – Verifiche ispettive di certificazione

Le VIC sono condotte in due fasi, chiamate audit di stage 1 e audit di stage 2.

6.7.1 Audit di stage 1

Nel corso dell'audit di stage 1 il GVI ASACERT:

- ✚ verifica la documentazione del SGA dell'Organizzazione;
- ✚ valuta il sito dell'Organizzazione, comprese eventuali particolarità, ed approfondisce con il personale aziendale il grado di preparazione per l'audit di stage 2;
- ✚ esamina il livello di adeguamento e di comprensione rispetto ai requisiti della norma di riferimento, in particolare relativamente agli aspetti più significativi di processi, attività, prestazioni e obiettivi del SGA;
- ✚ raccoglie le informazioni necessarie riguardo al campo di applicazione del SGA, ai processi, ai siti, ai requisiti legislativi e regolamentari di riferimento;
- ✚ riesamina l'adeguatezza del GVI per l'audit di stage 2, di cui definisce i dettagli con l'Organizzazione;
- ✚ mette a fuoco la pianificazione dell'audit di stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del SGA e delle attività aziendali;
- ✚ valuta se gli audit interni e il riesame della direzione sono stati pianificati ed eseguiti.

L'audit di stage 1 è condotto presso la sede dell'Organizzazione cliente.

Come indicato al punto 6.5 del presente Regolamento, al termine dell'audit di stage 1, l'RGVI formalizza i risultati della verifica di stage 1 e li comunica all'Organizzazione.

Nel caso in cui le anomalie individuate potessero portare all'emissione, in stage 2, di NC o di più di 10 Osservazioni, gli audit di stage 1 e stage 2 saranno separati da un intervallo di tempo sufficiente all'Organizzazione per la risoluzione dei rilievi (non più di 4 mesi, altrimenti sarà necessario ripetere la verifica di stage 1).

In caso contrario l'audit di stage 2 potrà iniziare a valle dell'audit di stage 1.

In assenza di comunicazioni contrarie, si considera confermata la pianificazione dell'audit di stage 2 già trasmessa all'Organizzazione.

6.7.2 Audit di stage 2

Nel corso dell'audit di stage 2, che è sempre condotto presso la sede del Cliente, il GVI ASACERT verifica almeno:

- ✚ le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti applicabili;
- ✚ il monitoraggio degli obiettivi chiave, coerentemente con i requisiti della norma di riferimento per il sistema di gestione adottato;
- ✚ il sistema di gestione del cliente per ciò che attiene il controllo degli aspetti legali;
- ✚ il controllo operativo e la gestione degli aspetti ambientali;
- ✚ gli audit interni e il riesame della direzione;
- ✚ la responsabilità della direzione relativamente agli aspetti ambientali;
- ✚ le correlazioni complessive tra: i requisiti della norma, la politica, gli obiettivi, i requisiti cogenti applicabili, la responsabilità e la competenza del personale, le prestazioni e i risultati degli audit interni.

Al termine della verifica, il GVI ASACERT analizza tutte le evidenze emerse nel corso delle verifiche di stage 1 e di stage 2 per riesaminare ogni rilievo e concordare sulle conclusioni dell'audit. Come indicato al punto 6.5 del presente Regolamento, al termine dell'audit di stage 2, l'RGVI formalizza i risultati della verifica e li comunica all'Organizzazione.

L'RGVI trasmette poi il proprio rapporto di verifica alla struttura tecnica di ASACERT.

6.7.3 – Procedura per il Rilascio della Certificazione

La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione ASACERT prima di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazione. Affinché la pratica di certificazione possa essere portata all'analisi del Comitato Tecnico deve presentarsi almeno la seguente condizione 1:



Condizione 1

- ✚ Non Conformità pari a 0 (Zero);
- ✚ Osservazioni fino a 10 (Dieci) incluso;
- ✚ Commenti nessuna limitazione.

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni Non Conformità e Osservazione rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il "File Gestione Rilievi" (modulo M-DCT01-0207).

Tutti i modelli M-DSG01-0207 compilati devono essere trasmessi sempre in originale ad ASACERT appena possibile, anticipandoli a mezzo fax od e-mail. Possono essere ritirati compilati direttamente dall'RGVI alla fine dell'audit.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al comitato se la Direzione Tecnica di ASACERT e l'RGVI non hanno verificato ed accolto su base documentale, e se necessario attraverso una verifica supplementare, la positiva chiusura delle NC e Osservazioni o il programma di superamento. In assenza di una comunicazione contraria da parte di ASACERT entro 10 gg dal ricevimento delle correzioni e delle AC, le stesse si intendono accettate.

In caso di verifica positiva da parte della Direzione Tecnica e dell'RGVI, la pratica viene portata all'attenzione del Comitato Tecnico che può deliberare per il rilascio della certificazione. In relazione al numero e all'importanza delle NC e Osservazioni rilasciate, nonché alle azioni correttive definite, il comitato può deliberare che sia effettuata una verifica di sorveglianza supplementare (VSS), successiva alla certificazione, da effettuarsi in un tempo definito dal comitato ma comunque non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio della certificazione.

L'incremento delle verifiche di sorveglianza così stabilito serve a garantire che i provvedimenti messi in atto dall'Organizzazione siano realmente efficaci, in un periodo di tempo definito, nel rispetto del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nonché validati ai fini della conformità delle regole generali di certificazione dell'OdC.

Qualora la verifica di sorveglianza supplementare, rilevasse importanti carenze nell'applicazione efficace delle azioni correttive definite, il Comitato Tecnico potrà deliberare la sospensione della certificazione.

Per la revoca della sospensione dovrà essere effettuata nuovamente una verifica supplementare VSS. Tale iter è da intendersi valido anche per le verifiche programmate di sorveglianza VPS.

Le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Nei restanti casi la pratica non può essere sottoposta al Comitato Tecnico ed in particolare:

Condizione 2

- ✚ Non Conformità 1 (Uno) o più;
- ✚ Osservazioni oltre 10 (dieci).

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni Non Conformità e Osservazione rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il "File Gestione Rilievi" (modulo M-DCT01-0207).

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

ASACERT effettua una Verifica di Sorveglianza Supplementare VSS in cui verificare il superamento delle NC rilevate ed almeno il programma di superamento delle Osservazioni.

In casi eccezionali, accoglibili solo dalla Direzione Tecnica ASACERT, il superamento delle NC può essere verificato sulla base di invio di documentazione da parte dell'Organizzazione.

Qualora una o più verifiche documentali e/o di sorveglianza supplementare VSS riportino l'Organizzazione nella "Condizione 1" la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

Le verifiche documentali e le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

6.7.4 – Decisioni per la Certificazione

Ad esito favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, verificato l'adempimento degli impegni economici da parte dell'Organizzazione, ASACERT s.r.l. emette il Certificato di Conformità.

L'OdC invia all'Organizzazione una lettera per informarla dell'ottenimento della Certificazione, allegando il Certificato di Conformità. In esso sono riportati fra l'altro: la ragione sociale dell'Organizzazione, l'indirizzo delle sue sedi, le norme e/o regolamenti di riferimento, l'oggetto e i limiti di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato, la data e la durata della validità della certificazione.



A seguito del rilascio della certificazione, ASACERT inserisce il nominativo dell'Organizzazione nell'elenco delle Organizzazioni certificate. Tale elenco è aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Ad esito non favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, ASACERT invia all'Organizzazione una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni del mancato rilascio della certificazione ed in cui viene specificato se è necessario effettuare una verifica supplementare in campo o sono sufficienti evidenze documentali per riportare l'azienda nella Condizione 1 o nella Condizione 2 di cui sopra, da cui si riprende poi l'iter certificativo.

Il CSI si riunisce periodicamente presso ASACERT ed analizza alcune pratiche di certificazione a campione, per verificare, tra l'altro, la corretta conduzione del processo certificativo da parte di ASACERT dal punto di vista della garanzia dell'imparzialità.

Nel caso in cui durante la verifica del CSI emergano potenziali irregolarità, non imputabili all'Organizzazione, eventuali supplementi di verifica che si rendano necessari non saranno fatturati all'Organizzazione. Viceversa, qualora eventuali mancanze fossero imputabili all'Organizzazione, gli eventuali costi aggiuntivi per supplementi di verifica saranno fatturati all'Organizzazione. Le motivazioni dei supplementi di verifica saranno trasmessi all'Organizzazione con le indicazioni delle relative motivazioni.

La pratica di certificazione viene quindi sottoposta a nuova analisi dello specifico Comitato Tecnico che dovrà definire quali azioni intraprendere per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi. ASACERT non porrà in atto provvedimenti di sospensione e/o revoca fino a quando non saranno rilevate evidenze oggettive necessarie a supporto del provvedimento stesso.

Il Comitato Tecnico deve, entro un tempo massimo di 120 giorni, promuovere le iniziative necessarie volte alla risoluzione delle problematiche rilevate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Trascorso tale periodo ASACERT, nella prima riunione utile del suddetto consiglio, dovrà documentare i risultati ottenuti a seguito degli approfondimenti effettuati.

In ogni caso l'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a comunicare il provvedimento all'Organismo di accreditamento.

6.8 - Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione

La certificazione ha validità triennale, decorrente dalla data di emissione riportata sul Certificato (coincidente con la data della riunione del Comitato Tecnico che l'ha deliberato), ed è soggetta a 3 (tre) "verifiche programmate di sorveglianza" (VPS) presso l'Organizzazione, la prima delle (VPS) è svolta entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultimo giorno di verifica di stage 2, la seconda ad un anno dalla prima e la terza entro un anno dalla seconda.

La terza VPS coincide con la verifica di rinnovo della certificazione VRC.

Con un anticipo di circa 4 mesi rispetto alla data limite per l'effettuazione della verifica di sorveglianza, ASACERT ricorda all'Organizzazione la scadenza ed allega, in genere, la fattura relativa all'audit, insieme all'eventuale modulo relativo ai cantieri attivi in caso di Organizzazioni del settore EA28. La data precisa dell'audit, così come gli eventuali cantieri da visitare, saranno concordati direttamente tra l'Organizzazione e l'RGVI.

Nel caso in cui alla data della verifica di sorveglianza l'Organizzazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fattura di cui sopra, comunque trasmessa, la certificazione potrà essere sospesa come previsto dal successivo art. 7.

Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare, almeno:

- ✚ il mantenimento di conformità del SGA ai requisiti della norma di riferimento;
- ✚ gli audit interni ed i riesami della direzione;
- ✚ l'attuazione delle azioni correttive intraprese a seguito dei rilievi della VIC o delle precedenti visite di sorveglianza o di rinnovo;
- ✚ la gestione dei reclami pervenuti e l'attuazione delle relative azioni correttive;
- ✚ l'efficacia del SGA relativamente al conseguimento degli obiettivi;
- ✚ il controllo operativo;
- ✚ eventuali modifiche documentali, di processo/impianto, relative agli aspetti ambientali;
- ✚ le attività pianificate dall'Organizzazione nell'ambito del continuo miglioramento del SGA;
- ✚ il corretto uso, da parte dell'Organizzazione, del Marchio e del Certificato di conformità.



Visite di sorveglianza supplementari non programmate, con breve preavviso, potranno essere effettuate qualora l'OdC venga a conoscenza di carenze del SGA certificato o di reclami provenienti dal mercato. In questo caso l'Organizzazione non potrà ricusare il Gruppo di Audit ASACERT con l'eventuale presenza dell'Organismo di Accreditamento/Abilitazione. Le carenze dovranno essere supportate da evidenze documentali o segnalazioni scritte pervenute all'OdC. Qualora nelle verifiche il GVI confermi la validità delle cause che hanno reso necessario effettuare una Verifica Supplementare i costi di queste ultime saranno addebitati all'Organizzazione nelle modalità definite in sede contrattuale.

Se invece il GVI dovesse concludere la verifica supplementare senza evidenze in merito alle cause che hanno reso necessario effettuare la verifica i costi saranno a carico di ASACERT.

L'Organizzazione certificata deve informare tempestivamente per iscritto l'OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate al SGA. Tali modifiche potrebbero rendere necessaria, a giudizio dell'OdC, un'apposita VSS.

Il mantenimento della Certificazione per il triennio di validità è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.7.3. In particolare il mantenimento della certificazione viene concesso al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione ASACERT può in relazione al numero ed all'importanza delle Non Conformità/Osservazioni rilevate nelle VPS effettuare Verifiche di Sorveglianza Supplementare VSS per misurare l'efficacia dei trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 6.7.3 ASACERT sospende la certificazione all'Organizzazione, così come al successivo art. 7. L'organizzazione deve inviare tempestivamente le azioni correttive definite. ASACERT provvede a sottoporre al Comitato Tecnico la pratica in oggetto al fine di definire le tempistiche per l'effettuazione della VSS.

Solamente attraverso una VSS che porti nuovamente alla condizione 1, dopo aver sottoposto al Comitato Tecnico la pratica, Asacert può revocare il provvedimento di sospensione.

I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza (VPS) e delle verifiche supplementari di sorveglianza (VSS) sono oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico ai fini del mantenimento della certificazione rilasciata. Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

6.9 - Rinnovo della certificazione

Il rinnovo della certificazione è effettuato entro la scadenza del triennio di validità del certificato. La pianificazione della Verifica di Rinnovo di Certificazione (VRC) viene effettuata a partire dal 4° mese antecedente la data di scadenza del certificato. In casi eccezionali, verificati caso per caso, la Direzione Tecnica ASACERT può prorogare la validità del certificato per 30 giorni solari dalla data di scadenza triennale.

Con un anticipo di circa 4 mesi rispetto alla scadenza del certificato, ASACERT ricorda all'Organizzazione la necessità di effettuare l'audit di rinnovo ed allega, in genere, la fattura relativa, insieme all'eventuale modulo su cui indicare i cantieri attivi in caso di Organizzazioni del settore EA28. La data precisa dell'audit, così come gli eventuali cantieri da visitare, saranno concordati direttamente tra l'Organizzazione e l'RGVI.

Nel caso in cui alla data della verifica di rinnovo l'Organizzazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fattura di cui sopra, comunque trasmessa, la certificazione potrà essere sospesa come previsto dal successivo art. 7. In ogni caso il nuovo certificato sarà trasmesso solo a valle del pagamento della fattura.

L'audit di rinnovo è pianificato e condotto per valutare:

- ✚ il continuo soddisfacimento di tutti i requisiti della norma;
- ✚ la continua efficacia del SGA nel suo complesso, alla luce dei cambiamenti interni ed esterni;
- ✚ la continua coerenza dello scopo e del campo di applicazione della certificazione in relazione a quanto effettivamente attuato dall'Organizzazione;
- ✚ l'impegno dimostrato al fine di migliorare le prestazioni complessive del SGA;
- ✚ l'operatività del SGA nella realizzazione della politica e degli obiettivi dell'Organizzazione.

L'audit di rinnovo considera le performance del SGA nel periodo pregresso di certificazione e include il riesame dei rapporti di tutti gli audit di sorveglianza.

Nel caso in cui il SGA, o la situazione al contorno, abbiano subito significative modifiche (per esempio in caso di sostanziali modifiche legislative), ASACERT può ritenere necessario effettuare un audit di rinnovo suddiviso in stage 1 e stage 2 come ai precedenti punti 6.7.1 e 6.7.2 di questo Regolamento.

La VRC comporta un nuovo esame della documentazione del SGA e una visita di rivalutazione sull'intero SGA secondo le modalità descritte ai precedenti punti 6.7.3 e 6.7.4.



Il rinnovo della Certificazione allo scadere del triennio di validità è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.7.3. In particolare la certificazione viene rinnovata al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione ASACERT può, in relazione al numero ed all'importanza delle Non Conformità/Osservazioni rilevate nelle VRC, effettuare Verifiche di Sorveglianza Supplementare VSS per misurare l'efficacia delle trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 6.7.3 ASACERT non rinnova la certificazione all'Organizzazione. La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

ASACERT effettua una Verifica di Sorveglianza Supplementare VSS in cui verificare il superamento delle NC rilevate ed almeno il programma di superamento delle Osservazioni.

In casi eccezionali, accoglibili solo dalla Direzione Tecnica ASACERT, il superamento delle NC può essere verificato sulla base di invio di documentazione da parte dell'Organizzazione.

Qualora una o più verifiche documentali e/o di sorveglianza supplementare VSS riportino l'Organizzazione nella "Condizione 1" la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

Le verifiche documentali e le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

6.10 - Estensione e riduzione dell'oggetto della certificazione

L'Organizzazione può richiedere all'OdC l'estensione della certificazione ad altre attività, non comprese nel certificato rilasciato.

Analoga richiesta può essere presentata all'OdC nel caso di riduzioni o di esclusioni di attività, fermo quanto indicato nel precedente punto 6.8.

Le suddette estensioni o riduzioni potrebbero rendere necessaria una revisione del certificato di conformità precedentemente rilasciato.

A valle di una richiesta scritta, l'OdC valuterà se, oltre all'esame della documentazione presentata, debba essere svolta una verifica ispettiva supplementare o se questa possa invece essere evitata, integrandola con la prima visita di sorveglianza pianificata.

6.11 – Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione – Mantenimento e Rinnovo

Qualora ASACERT riceva richiesta di preventivo da Organizzazione già certificata da altro organismo di certificazione, effettua un riesame analogo a quanto descritto al punto 6.1.

Nel caso in cui l'Organizzazione risulti certificata da un OdC non accreditato per il settore EA da ente firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA o accreditato per il settore EA da ente non firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA, sarà emesso un preventivo per nuova certificazione e l'iter sarà il medesimo di cui ai punti 6.1-6.7.4.

Non sono previste variazioni rispetto alle normali regole ASACERT per il rilascio di nuove certificazioni di conformità.

Nel caso in cui invece l'Organizzazione sia certificata da un OdC accreditato per il settore EA da ente firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA, verificati con esito positivo lo stato di validità della certificazione e quello dell'accredito, potrà essere emesso un preventivo di mantenimento della certificazione, comportante una verifica almeno dei seguenti aspetti:

- ✚ Congruenza tra settore di attività effettivo e settore EA di certificazione;
- ✚ Motivazioni per il cambiamento di OdC;
- ✚ Stato di accreditamento dell'OdC certificatore:
 - Accredito dell'OdC in corso di validità per lo specifico settore;
 - Analisi di eventuali sospensioni/revoche comminate all'OdC da parte dell'Ente di accreditamento;
- ✚ Stato della certificazione rilasciata all'Organizzazione
 - Certificazione in corso di validità;
 - Congruenza tra attività coperte dal Sistema di Gestione e certificazione emessa
 - Coerenza delle esclusioni accolte dall'OdC certificatore.



- ✚ Analisi della documentazione di verifica rilasciata dall'OdC certificatore nelle ultime verifiche effettuate fino alla più recente verifica di rinnovo o certificazione e delle azioni correttive definite dall'Organizzazione.

Sarà effettuata una verifica di sorveglianza, rinnovo o di nuova certificazione, preferibilmente on-site, in relazione al periodo di validità del certificato in possesso dell'Organizzazione, all'attività svolta dall'Organizzazione, alla sua complessità e, in generale, al livello di fiducia che la direzione ASACERT avrà nei confronti della certificazione in essere.

In caso di verifica di sorveglianza con esito positivo, saranno confermati i termini temporali di validità della certificazione già in essere. In caso di verifica di rinnovo o di nuova certificazione sarà emesso un nuovo certificato con validità triennale.

Al fini della determinazione del numero di giornate necessarie per l'effettuazione dell'audit, ASACERT tiene conto di quanto previsto dalla guida IAF GD 6:2006.

In ogni caso la Direzione ASACERT, a fronte di particolari esigenze tecniche, può incrementare il numero di giornate rispetto a quanto previsto.

La prosecuzione dell'iter di certificazione procede quindi attraverso le stesse modalità definite dal punto 6.2. e successivi.

Art. 7 - Sospensione della Certificazione

L'OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo determinato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:

- ✚ l'Organizzazione ha sospeso temporaneamente l'applicazione del SGA;
- ✚ l'Organizzazione non consente l'esecuzione delle VPS o delle VSS o delle VRC;
- ✚ l'Organizzazione non si rende disponibile all'effettuazione di verifiche in accompagnamento con ispettori dell'Organismo di Accreditamento;
- ✚ non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate;
- ✚ si verificano irregolarità nell'uso del Marchio e/o del Certificato dell'OdC o del marchio dell'Ente di Accreditamento dell'OdC;
- ✚ il SGA non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti ambientali;
- ✚ l'esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto / servizio erogato o del sistema di gestione interessato;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC di modifiche al proprio sistema di gestione;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- ✚ la condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema di gestione oggetto di certificazione;
- ✚ la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con carenze del sistema di gestione certificato;
- ✚ l'Organizzazione non rispetti, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

Nel caso in cui l'Organizzazione chieda la sospensione della certificazione (per un periodo che non dovrebbe superare i 6 mesi), la Direzione ASACERT, dopo avere approfondito le motivazioni, notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, l'accettazione della richiesta e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Il provvedimento viene poi comunicato al Comitato Tecnico nella prima riunione utile.

Qualora invece si realizzi una delle condizioni di cui all'elenco sopra riportato, il provvedimento di sospensione viene deliberato dalla Direzione ASACERT, sentito eventualmente il Comitato Tecnico competente per lo specifico settore EA, anche convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento viene poi comunque comunicato al Comitato Tecnico nella prima riunione utile.

In questo caso la Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, i motivi del provvedimento assunto, la durata della sospensione e le condizioni alle quali può essere revocata. In alcuni casi può essere mandato un telegramma.

Il provvedimento di sospensione entra in vigore alla data della raccomandata.

La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso (ad esempio partecipazione ad appalti pubblici) a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell'Organizzazione della Raccomandata con R.R. inviata da ASACERT.



L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, attraverso il sito dell'Organismo di accreditamento, nonché degli Enti preposti al controllo – quali ad esempio l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – l'eventuale provvedimento di sospensione comminato.

La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l'OdC avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una VSS.

Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico competente per lo specifico settore EA, eventualmente convocato in riunione straordinaria. La revoca della sospensione ha decorrenza dalla data del Comitato Tecnico.

Le spese relative alle verifiche supplementari conseguenti, presso la sede ASACERT e/o presso la sede aziendale, sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 8 – Revoca della certificazione

L'OdC revoca la certificazione nei casi in cui l'Organizzazione:

1. non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
2. sia inadempiente rispetto alle norme cogenti ambientali;
3. cessi le attività per le quali aveva ottenuto la certificazione del proprio SGA;
4. sia messa in liquidazione o in amministrazione giudiziale o in amministrazione straordinaria o sia aperta a suo carico una procedura fallimentare;
5. abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema di gestione oggetto di certificazione;
6. non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC, nei termini indicati.

La decisione per la revoca della certificazione è presa dalla Direzione di ASACERT oppure dal Comitato Tecnico competente per lo specifico settore EA, eventualmente convocato in riunione straordinaria, in genere a seconda che le motivazioni siano di carattere amministrativo/legale oppure tecnico. Con la revoca della certificazione il contratto tra l'Organizzazione e ASACERT si intende risolto.

La revoca della certificazione ha effetto dalla data di trasmissione della comunicazione, anticipata a mezzo fax, invita a mezzo raccomandata con R.R. da parte della Direzione ASACERT all'Organizzazione certificata.

La Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione nella comunicazione inviata, i motivi del provvedimento.

Alla revoca della certificazione l'Organizzazione deve pagare una penale pari a:

- ✚ 50% degli importi delle attività ancora da effettuare nel triennio di validità del certificato, previste dal contratto in corso di validità, se la revoca avviene tra il giorno della prima certificazione o del rinnovo e la data della seconda verifica di sorveglianza del triennio prevista contrattualmente;
- ✚ 25% dell'importo previsto per la certificazione iniziale nel caso in cui la revoca avvenga a valle dell'ultima visita di sorveglianza del triennio prevista contrattualmente.

La revoca della certificazione implica la cancellazione dell'Organizzazione dall'elenco delle società certificate; l'Organizzazione deve restituire all'OdC l'originale del certificato di conformità in suo possesso ed eliminare eventuali copie dello stesso, nonché cessare l'uso del marchio di certificazione, in ogni forma e modo.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, attraverso il sito dell'Organismo di accreditamento, nonché degli Enti preposti al controllo - quali ad esempio l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e le Società Organismo di Attestazione - l'eventuale provvedimento di revoca comminato.

L'OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 9 – Rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in proprio possesso, con raccomandata con R.R. e con effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte di ASACERT:

- ✚ alla scadenza del periodo di validità del certificato, ante suo rinnovo, dando formale disdetta del contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Qualora il preavviso di rinuncia fosse comunicato ad ASACERT con meno di 6 mesi di anticipo dalla scadenza del certificato sarà facoltà di ASACERT applicare una penale di rescissione pari al 15% dell'importo previsto per la certificazione iniziale, così come indicato nell'offerta sottoscritta. Nel caso di comunicazione di rinuncia alla certificazione ASACERT dovrà provvedere a comunicare all'Organismo



di Accredитamento l'intenzione di non proseguire il rapporto di certificazione. L'Organismo di Accredитamento potrà prescrivere ad ASACERT di effettuare, ad esempio, un terzo audit di sorveglianza con un tempo pari a 1/3 del tempo speso nell'audit di prima certificazione o l'obbligo di revoca immediata della certificazione nel caso in cui l'Organizzazione non intenda sottoporsi a detto audit. Qualora l'Organizzazione si renda disponibile per l'effettuazione dell'audit e lo stesso abbia esito positivo, così come nel caso in cui l'Organismo di Accredитamento non ne richieda ad ASACERT l'effettuazione, il certificato cessa di valere alla data della sua naturale scadenza. Con la rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione deve restituire ad ASACERT l'originale del certificato di conformità in suo possesso, non utilizzarne eventuali copie ed eliminare dalla carta intestata e dalla propria documentazione ogni riferimento alla certificazione dell'OdC e, più in generale, cessare l'uso del marchio di certificazione in qualsiasi forma o modalità;

- ✚ nei casi di variazioni contemplate all'art. 10;
- ✚ in qualsiasi altro momento, con il pagamento di una penale di recesso anticipata che è pari al 50% degli importi delle attività ancora da effettuare nel triennio di validità del certificato, previste dal contratto in corso di validità. La penale potrà essere ridotta al 25% se verrà trasmessa all'OdC una comunicazione di rinuncia a mezzo raccomandata con R.R. almeno 3 (tre) mesi prima della naturale scadenza e/o pianificazione della Verifica Programmata di Sorveglianza VPS. Con la rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione deve restituire ad ASACERT l'originale del certificato di conformità in suo possesso, non utilizzarne eventuali copie ed eliminare dalla carta intestata e dalla propria documentazione ogni riferimento alla certificazione dell'OdC e, più in generale, cessare l'uso del marchio di certificazione in qualsiasi forma o modalità. La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte di ASACERT della comunicazione di rinuncia, non potendo più essere impiegata in nessun modo da parte dell'Organizzazione (ad esempio partecipazione ad Appalti Pubblici).

Art. 10 – Modifica dello schema di certificazione

In caso di variazioni allo schema di certificazione dell'OdC e/o al presente Regolamento, salvo quelle necessarie o relative agli aggiornamenti normativi o regolamentari, tra i quali in via non esaustiva quelli dei documenti di riferimento indicati all'art. 2, o correlate o conseguenti agli stessi, o le variazioni necessarie o relative al rispetto di regolamenti, direttive o adempimenti necessari e/o opportuni all'ottenimento o mantenimento dell'accredитamento da parte di ASACERT, l'OdC ne darà comunicazione all'Organizzazione, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale l'Organizzazione dovrà uniformarsi.

L'Organizzazione, in caso di non accettazione delle variazioni proposte potrà rinunciare alla certificazione, dandone comunicazione scritta all'OdC secondo le modalità previste all'art. 9, ossia con raccomandata con R.R. e con effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte di ASACERT, alla sola condizione che tali variazioni siano sostanziali e rilevanti nel modificare lo schema di certificazione dell'OdC e/o il presente Regolamento e risultino per l'Organizzazione sostanziali ed eccessivamente onerose comportando modifiche rilevanti nel sistema di gestione e nell'operatività ordinaria dell'azienda.

Eventuali costi per attività di valutazione derivanti dalle sopracitate variazioni saranno a carico dell'Organizzazione valutata.

Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi

11.1 - Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.

La certificazione del SGA non solleva l'Organizzazione dalle proprie responsabilità verso la collettività ed i terzi in generale né dall'osservanza, per l'espletamento delle sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.

La certificazione riguarda solo la conformità del sistema di gestione dell'Organizzazione alla norma di riferimento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.

L'OdC ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema di gestione oggetto della certificazione. L'attività di ASACERT non può essere considerata sostitutiva o alternativa rispetto a quella della Pubblica Autorità. La certificazione non può essere considerata come un mezzo per evitare e/o ridurre eventuali attività di controllo da parte della Pubblica Autorità.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative all'Organizzazione stessa e/o ai prodotti/servizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'OdC.



L'Organizzazione si impegna inoltre a fornire a tutti i membri del GVI ASACERT e ad eventuali Osservatori tutte le necessarie informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andranno ad operare, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sui piani di emergenza stabiliti, e a fornire tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

11.2 – Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

Nel caso giungano ad ASACERT informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi ambientali e comunque afferenti al sistema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato Tecnico nonché all'Ente di accreditamento per quanto di competenza.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OdC tutte le situazioni difformi rilevate dall'Autorità di Controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc, relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione.

Inoltre deve comunicare immediatamente all'OdC eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge. L'Organizzazione deve costantemente informare l'OdC sull'evolversi di tali situazioni.

11.3 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.

L'OdC è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

11.4 – Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione ed eventuali modifiche

L'organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

Qualora l'Organizzazione intenda modificare parti importanti della proprietà e/o dell'assetto societario, della propria struttura organizzativa (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, sospensione dell'attività oggetto di certificazione, ecc...) dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta all'OdC, che può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione di una verifica di sorveglianza supplementare.

Nel caso in cui l'Organizzazione intenda modificare il campo di validità della certificazione (scopo di certificazione), deve farne richiesta scritta all'OdC; in relazione alle variazioni richieste ASACERT valuterà la necessità di effettuare una Verifica di Sorveglianza Supplementare.

Art. 12 - Gestione del marchio di certificazione e del certificato di conformità

12.1 – Autorizzazione

In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità alla Norma ISO 14001:2004 e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il marchio di certificazione ed il certificato di conformità di proprietà dell'OdC nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono. Il certificato ed il file contenente il marchio di certificazione da utilizzare sono inviati all'Organizzazione a valle della decisione positiva del Comitato Tecnico ASACERT e nel caso in cui non vi siano fatture amministrative in sospeso.

12.2 – Caratteristiche del marchio di certificazione

L'utilizzo del marchio è facoltativo; tuttavia, qualora l'Organizzazione certificata desideri avvalersi di tale facoltà, essa dovrà utilizzare il marchio secondo specifiche che seguono.

Il marchio di certificazione, richiama il logo Aziendale di ASACERT S.r.l.

Il logo aziendale Asacert S.r.l. è costituito dai seguenti elementi:

Il Logo (scritto ASACERT), il disegno delle losanghe in quattro colori, la linea orizzontale in grigio, la denominazione abbreviata "Assessment & Certification".



Logo Asacert



La successiva figura 1 illustra la versione verticale del marchio Asacert. Lo sviluppo grafico del marchio si presenta lungo un andamento verticale. Procedendo dall'alto verso il basso, si hanno nell'ordine: l'elemento grafico Environmental Management Systems Certificate ISO 14001:2004".

Figura 1



La successiva figura 2 rappresenta la versione "orizzontale" del Marchio ASACERT. Lo sviluppo grafico del marchio si presenta lungo un andamento orizzontale. Procedendo da sinistra verso destra, si hanno nell'ordine: l'elemento grafico delle losanghe in quattro colori, a destra di queste il Logo ASACERT, sotto questo la linea in grigio e subito sotto la dizione "Environmental Management Systems Certificate ISO 14001:2004". Tale versione è da utilizzare dove gli spazi di impaginazione non consentano l'utilizzo della soluzione "verticale" che comunque deve essere utilizzata in via prevalente.

Sono da considerarsi tali, i casi nei quali il testo si presenta allineato a sinistra (è questo il caso della carta intestata ASACERT, dove il marchio viene sempre riportato in alto a sinistra). Può altresì essere utilizzata tale versione, nei casi in cui non vi sia sufficiente spazio per utilizzare la versione "verticale" del Marchio, la cui visibilità sarebbe altrimenti compromessa.

Figura 2



Per il dettaglio relativo all'abbinamento tra il marchio di certificazione ASACERT e il marchio dell'Organismo di Accreditamento, che l'Organizzazione può utilizzare nel caso in cui ASACERT abbia l'accREDITAMENTO nello specifico settore EA, deve essere rispettato quanto definito nel regolamento di utilizzo del marchio presente nel sito dell'Organismo di AccREDITAMENTO, in ogni momento nella versione aggiornata, oltre a quanto definito nel presente articolo.

Per applicazioni di carattere documentale, i Marchi, o le combinazioni di essi, possono essere ridotti, nel rispetto delle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni. Parimenti, per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni, i Marchi possono essere ingranditi, sempre mantenendo il rapporto delle dimensioni. Le dimensioni della scritta non devono eccedere (in orizzontale e verticale) i corrispondenti spazi occupati dal Marchio dell'Organismo.




Ogni versione del Marchio ASACERT è costituita dagli stessi colori. Si tratta di colori in quadricromia (CMYK) formati cioè dalle componenti dei quattro colori della stampa standard: Ciano, Magenta, Giallo e Nero. Rispettivamente in varie percentuali, che devono restare sempre inalterate durante le operazioni d'uso del marchio. La parte del Logo ASACERT e del testo della dizione "Assessment & Certification" e "Environmental Management Systems Certificate ISO 14001:2004" sono invece composte da un quinto colore aggiunto, facente parte della scala colore Pantone. I colori che costituiscono le versioni "orizzontale" e "verticale" sono gli stessi, in quanto gli elementi, uguali tra le due versioni, sono costituiti dai medesimi colori, senza diversificazione tra le due versioni. (ad es. il Logo ASACERT sarà nello stesso colore, sia nella versione "orizzontale", sia in quella "verticale").

Le modalità e le quantità secondo le quali i colori vengono utilizzati nella realizzazione del marchio ASACERT sono illustrate di seguito nelle figure 3, 4 e 5.

A partire dall'elemento "losanga" con gradazioni di colore che passano dal più scuro al più chiaro, si hanno quattro tonalità di blu:

Figura 3 – Losanghe -



ASACERT

Figura 4 - logo ASACERT e linea

Entrambi gli elementi sono costituiti dal colore PANTONE COOL GRAY 8 (100%)

Figura 5 – dizioni

La dizione

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEMS CERTIFICATE
ISO 14001:2004

è costituita dal retino del colore PANTONE COOL GRAY 8 (60%)

Il carattere istituzionale del Marchio ASACERT e di tutta l'immagine coordinata è l'Optima.

Il carattere in cui è composto il marchio non deve mai essere modificato, ne come grandezza (o corpo), ne nella sua natura di normale e grassetto (o light/roman e bold).

Inoltre non deve risultare alcuna modifica nella proporzione tra la parte del testo (lettering) e gli elementi grafici (linea e losanghe), che compongono il marchio nel suo complesso.



Le dimensioni degli elementi che compongono il Marchio ASACERT non devono risultare alterati in alcun modo nelle dimensioni e nelle proporzioni che lo vincolano al resto del marchio.

La sorveglianza sulla corretta conformazione del marchio di certificazione Asacert e del marchio dell'Ente di accreditamento nonché sul loro corretto utilizzo viene effettuata da ASACERT sia attraverso le verifiche di sorveglianza sia attraverso documenti e/o informazioni documentali reperite sul mercato.

12.3 – Utilizzo del marchio di certificazione e del certificato di conformità

Il marchio può essere utilizzato, abbinato alla Ragione Sociale/marchio dell'Organizzazione certificata su carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario e promozionale, ma non può essere utilizzato su prodotti, né applicato in modo tale che possa essere scambiato per una certificazione di prodotto o che possa intendersi esteso ad altri schemi o sistemi non rientranti nella certificazione di conformità rilasciata da ASACERT S.r.l.. Il marchio ASACERT non può essere apposto su rapporti di prova, taratura o ispezione.

E' fondamentale che la certificazione di sistema non sia confusa con una certificazione di prodotto, e che non sia estesa ad altri siti che non rientrano nello scopo della certificazione rilasciata.

Il Certificato di Conformità può essere utilizzato dall'Organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.

L'Organizzazione certificata deve assicurare che l'utilizzo del marchio e del certificato sia sufficiente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.

Revisioni del certificato di conformità, originate da qualsiasi tipo di modifica – p.e. della revisione della norma di riferimento, della ragione sociale, ecc. – saranno fatturate in ragione di 100 € + IVA o come diversamente specificato nell'offerta ASACERT o in altro documento. Anche eventuali comunicazioni riguardanti la validità del certificato o lo status dell'iter certificativo saranno fatturate in egual misura.

12.4 – Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità

Nel caso si verifichi un uso non corretto del marchio di certificazione, del marchio dell'Ente di accreditamento e/o del certificato di conformità (ad esempio: utilizzo nel periodo di sospensione della certificazione; successivamente all'annullamento della certificazione; estensione anche su settori non coperti dal certificato, ecc.), oppure qualora il marchio sia utilizzato sui prodotti, sugli imballi, sul nastro adesivo, su schede tecniche di prodotto, su certificati di laboratorio ecc., ASACERT dovrà adottare nei confronti dell'Organizzazione certificata i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non corretto del marchio.

12.5 – Azioni correttive

In seguito ad uso non corretto del marchio di certificazione, del marchio dell'Ente di accreditamento e/o del certificato di conformità, ASACERT richiede all'Organizzazione adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme degli stessi.

In ogni caso, le azioni correttive saranno definite avuto riguardo al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il marchio e/o il certificato siano utilizzati non conformemente agli accordi contrattuali.

Le azioni correttive richieste da ASACERT dovranno essere immediatamente attuate dall'Organizzazione.

12.6 – Sospensione della certificazione

Nel caso in cui l'uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità abbia portato discredito all'immagine dell'OdC, ASACERT può sospendere la certificazione rilasciata all'Organizzazione e richiedere il risarcimento di eventuali danni. La notifica della sospensione sarà inviata all'Organizzazione certificata a mezzo di lettera raccomandata ed in copia all'Organismo di Accreditamento, se il certificato rilasciato è sotto accreditamento.

La sospensione della certificazione potrà essere decisa dall'OdC anche nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso improprio o non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità.



Art. 13 – Protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il “preventivo consenso informato” da parte dell’Organizzazione è condizione essenziale per l’OdC al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività valutative e certificative. ASACERT S.r.l. garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

In particolare ASACERT S.r.l. garantisce al cliente che:

- ✚ Titolare dei dati è ASACERT S.r.l. - Via Mac Mahon, 33 – 20155 Milano.
- ✚ Nell’espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l..
- ✚ I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen’s agreement).
- ✚ I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l’adeguamento al testo unico sulla privacy.
- ✚ È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l’immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica). In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l’erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere all’Organizzazione l’intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- ✚ L’utilizzo dei dati personali per l’invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l’ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- ✚ È disponibile a richiesta l’informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L’Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a trattare i dati di cui al successivo elenco puntato come informazioni riservate, in conformità alla propria politica di protezione dei dati, ed in particolare a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l’erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l’ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l’invio di informative anche a carattere commerciale;
4. Rendere pubblici, attraverso il Registro delle Società Certificate, il sito web ASACERT, il sito web dell’Ente di accreditamento e quando previsto di altri Enti istituzionali quali ad esempio l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione;
5. Informare chiunque lo richieda relativamente allo stato di validità della certificazione (per esempio se la certificazione è sospesa, revocata o ridotta);
6. Trattare le informazioni riguardanti il cliente provenienti da fonti diverse dal cliente stesso (p.e. da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo).



Art. 14 – Reclami

L'Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'OdC. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'OdC. Reclami possono essere presentati ad ASACERT anche da clienti di Organizzazioni certificate ASACERT o da terze parti nei confronti delle Organizzazioni stesse.

L'OdC provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare il reclamante entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

Art. 15 – Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso dell'Organizzazione nei confronti di una decisione presa dall'OdC nell'ambito dell'iter certificativo.

Il ricorso deve pervenire all'OdC in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti. ASACERT conferma per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, di avere ricevuto il ricorso e fornisce rapporti sui risultati e, quando applicabile, sullo stato di avanzamento.

Le decisioni relative al ricorso sono prese, riesaminate e approvate dalla direzione ASACERT e comunque non da soggetti coinvolti nei contenuti del ricorso, i quali sono comunque consultati. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dall'Organizzazione, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'OdC, da un rappresentante dell'Organizzazione e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

Art. 16 – Contenziosi

Tutte le controversie non risolte con l'applicazione dell'art. 15 potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano.

Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).

Le spese sono a carico della Parte soccombente nella misura dell'80%.

Per accettazione, del presente Regolamento e delle sue modifiche e/o integrazioni, per il reperimento delle quali l'Organizzazione si impegna a consultare periodicamente il sito www.asacert.com:

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.:

6 (Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale), 7 (Sospensione della Certificazione), 8 (Revoca della Certificazione), 9 (Rinuncia), 10 (Modifica dello schema di certificazione), 11 (Responsabilità ed Obblighi), 12 (Gestione del marchio di certificazione e del certificato di conformità), 13 (Protezione dei dati personali), 14 (Reclami), 15 (Ricorsi), 16 (Contenziosi).

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____